

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 17 marzo 2016

tra

- INTESA SANPAOLO S.p.A. anche in qualità di Capogruppo

e

- le OO.SS. FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e UNISIN

premesso che

- il Piano d’Impresa 2014-2017 prevede, tra le iniziative finalizzate alla piena valorizzazione del business esistente, il governo continuo dei costi tramite la razionalizzazione della copertura territoriale e la semplificazione societaria e organizzativa;
- in tale ambito i competenti Organi Statutari delle Società interessate hanno deliberato l’operazione societaria – giuridicamente efficace entro il mese di maggio 2016 – di fusione per incorporazione di Banca dell’Adriatico S.p.A in Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di Capogruppo, con lettera del 10 marzo 2016 – che qui si dà per integralmente trascritta – ha pertanto provveduto a fornire alle Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la relativa procedura;
- su richiesta delle OO.SS. è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, il cui rapporto di lavoro alla data di efficacia giuridica della predetta operazione sarà trasferito a Intesa Sanpaolo S.p.A.;

si conviene quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

2. a far tempo dalla data di efficacia giuridica dell'operazione – ai sensi dell'art. 2112 c.c. – il rapporto di lavoro del Personale appartenente all'azienda incorporata prosegue senza soluzione di continuità con Intesa Sanpaolo S.p.A., con applicazione delle norme e dei trattamenti tempo per tempo vigenti presso la stessa;

In particolare:

- l'inserimento del Personale appartenente all'azienda incorporata nell'organizzazione aziendale incorporante avviene nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli;
- in materia di previdenza complementare,
 - ferme restando le facoltà riconosciute dalle vigenti norme di legge, il Personale interessato dal trasferimento del rapporto di lavoro mantiene l'iscrizione all'attuale regime previdenziale alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione;
 - per il Personale destinatario di forme di previdenza integrativa e/o complementare a prestazione definita, il periodo di servizio prestato presso Intesa Sanpaolo S.p.A. – ai sensi delle previsioni dei regolamenti/statuti degli specifici regimi – sarà considerato utile ai fini dell'anzianità di iscrizione alle stesse per il conseguimento del diritto a pensione e della relativa misura.

La continuità di iscrizione e di maturazione della prestazione al Personale trasferito è pertanto garantita, anche al fine di assicurare la piena attuazione delle previsioni degli accordi 29 luglio 2011 o 19 marzo 2014;

- in materia di assistenza sanitaria integrativa, il Personale interessato dal trasferimento del rapporto di lavoro, se iscritto al Fondo Sanitario di Gruppo, continua ad essere destinatario della complessiva normativa sulla base delle regole attuative dell'Accordo 2 ottobre 2010 e successive modifiche e integrazioni;
- Intesa Sanpaolo S.p.A. continua a mantenere le condizioni agevolate già applicate presso le banche di provenienza, comuni a tutto il Gruppo;
- per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex articolo 100, VI comma, del CCNL 19 gennaio 2012 così come rinnovato con Accordo del 31 marzo 2015, relative al Personale interessato, Intesa Sanpaolo S.p.A. subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate nella società di provenienza fino alla data di efficacia giuridica dell'operazione;
- il Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale conserva anche presso Intesa Sanpaolo S.p.A. il contratto part time già in essere alla data di efficacia giuridica dell'operazione alle condizioni pattuite;
- nei confronti del Personale appartenente all'azienda incorporata sono fatte salve le peculiarità della contrattazione aziendale, specificamente mantenute nell'ambito dei percorsi di armonizzazione.

Le Parti convengono infine che le dotazioni del "Fondo di Solidarietà per il personale" ex Banca Popolare dell'Adriatico non ancora utilizzate per le finalità del fondo stesso alla data di fusione saranno versate alla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus e che contestualmente si procederà all'estinzione del Fondo con attivazione delle procedure necessarie.

*** **

Le Parti si danno atto che le presenti intese concludono le procedure di legge e di contratto relative all'operazione di fusione per incorporazione di Banca dell'Adriatico S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.

INTESA SANPAOLO S.p.A.
(anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FIRST-CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

UNISIN